



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 28 settembre 2022, alle ore 8.30, presso la Sede dell'Associazione Cristomorfosis in via Galilei, 65 Comune di Brescia si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione CRISTOMORFOSIS ITALIA, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Micheletti Massimo.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

Paitoni Luca, Micheletti Massimo, Rivetti Alberto, Savoldi, Michela, De Pero Maria Chiara, Suppressa Fabio, Gabriele Elena, Di Carlo Vincenzo, Migliaccio Francesca.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e specifica che la presente assemblea si è resa necessaria per procedere all'adeguamento statutario in base al decreto legislativo 117/2017 che ha introdotto il Codice di terzo Settore.

Tale nuova normativa prevede che l'associazione faccia una riflessione circa il perseguimento delle proprie finalità statutarie ed adotti un nuovo statuto in linea con le tipologia di enti disciplinati dal codice del Terzo Settore.

Il Presidente apre la discussione e, dopo avere illustrato ai presenti la bozza del nuovo statuto che ha adottato le caratteristiche dell'Ente del Terzo Settore e dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 9 contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dall'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Invita inoltre il presidente a curare tutti gli adempimenti necessari e connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Massimo Micheletti

Il Presidente Luca Paitoni



ASSOCIAZIONE
CRISTOMORFOSIS

Via G. Galilei, 65 - 25128 Brescia
Tel/Fax: 030 80 80 571
PI/CF: 02452240985

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 29/08/2022

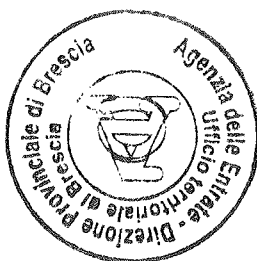
al N. 5678 serie 3

versati € Atto ESENTE

per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale





STATUTO

ASSOCIAZIONE CRISTOMORFOSIS – ITALIA

Associazione di Promozione Sociale

(esenzione da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017)

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del codice civile e del D. Lgs. 117 del 3/7/2017 l'Ente del Terzo Settore denominato "CRISTOMORFOSIS - ITALIA" Associazione di Promozione Sociale (APS) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'associazione ha sede legale in Brescia, via Galilei, 65 – CAP 25128.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune, deliberata dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Descrizione

"CRISTOMORFOSIS - ITALIA" è una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. "CRISTOMORFOSIS - ITALIA" è un'Associazione fedele alla dottrina e al magistero della Chiesa Cattolica.

Art. 3 - Finalità ed attività di interesse generale

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione opera nel settore dell'evangelizzazione, organizzando e promuovendo attività educative, formative, culturali, ricreative e solidaristiche ispirate a principi cristiani. Interviene soprattutto nei confronti dei giovani, anche a "rischio", incontrandoli anche entro i luoghi che essi frequentano abitualmente (la scuola, il quartiere, i gruppi sportivi, ecc.), ed aiutandoli a orientare la propria crescita, a sviluppare relazioni significative e a trovare un senso al proprio percorso umano e cristiano, responsabilizzandoli e rendendoli consapevoli del proprio ruolo sociale e della propria appartenenza alla comunità civile e cristiana.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività:

- a) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- b) **organizzazione e gestione di attività culturali**, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso ad esempio:
 - l'organizzazione di attività educative, di promozione sociale e culturali con particolare riguardo al settore giovanile;
 - l'organizzazione di attività finalizzate alla divulgazione del messaggio cristiano;
 - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale;
 - la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, ed altre attività di carattere educativo e formativo;
 - la pubblicazione di periodici ed ogni altro prodotto editoriale;
 - attività di formazione e aggiornamento sia nel campo dell'educazione che della formazione professionale. A tale fine compie studi e ricerche nel campo delle scienze dell'educazione e organizza corsi, seminari e convegni anche a livello internazionale, con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione Europea.

Per lo svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà aderire ad enti ed organismi di carattere territoriale, provinciale, regionale o nazionale che perseguano le medesime finalità. Potrà inoltre stipulare contratti, convenzioni o accordi con enti pubblici e privati e svolgere ogni altra attività necessarie al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti previsti dalle norme vigenti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Art. 4 - Raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 5 - I soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione,
- partecipare attivamente all'assemblea ordinaria e straordinaria, quando regolarmente convocate, oltre che alle attività associative.

ART. 7 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività può svolgersi presso la sede dell'associazione o in altre sedi ove l'associazione è chiamata a svolgere le proprie attività direttamente o in collaborazione con enti terzi. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione determinata in particolare per il mancato rispetto dei doveri dell'associato espressi nell'art.6.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni

dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, notificando la possibilità di esperire ricorso all'assemblea e comunicandone tempi e modi.

ART. 9 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, se nominato;
- Organo di revisione, se nominato.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti al Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, quando richiesto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) componenti, con il rispetto, per quanto possibile, della parità di genere ad un massimo di 11 (undici) membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per quanto concerne l'elezione a membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- nomina il Vice Presidente ed il segretario con compiti di tesoriere;
- stabilisce l'eventuale quota associativa;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS previsti dalla normativa vigente;
- disciplina, accoglie o rigetta l'ammissione degli associati e l'eventuale esclusione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed anche in merito alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017;

- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- d) il registro dei volontari, che svolgono attività di volontariato non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa qualora prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro stesso.

ART. 19 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio o fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dalle liberalità, contributi ed ogni altra entrata, nonché beni mobili ed immobili, espressamente destinati a patrimonio o fondo di dotazione con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre. E' redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal

Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nelle forme previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di enti del terzo settore ed associazioni di promozione sociale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

APPROVATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28/09/2022